



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 50

San Giorgio del Sannio 02/10/2026

Al personale docente a tempo determinato

e p.c. alla DSGA

Agli Atti

Al sito web istituzionale

OGGETTO: Informativa sulla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni – personale docente a tempo determinato.

Premesso che il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito, irrinunciabile e finalizzato al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e che, secondo la disciplina vigente, le ferie devono essere ordinariamente fruite nel corso del rapporto di lavoro, con conseguente carattere eccezionale della relativa monetizzazione, con la presente si fornisce formale informativa al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato in merito alle modalità di fruizione delle ferie maturate e maturande.

La presente comunicazione costituisce, altresì, formale invito al personale interessato a programmare e richiedere tempestivamente la fruizione delle ferie nei periodi nei quali la stessa è consentita, al fine di assicurarne l'effettivo godimento nel corso del rapporto di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

L'art. 1, commi 54, 55 e 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel disciplinare la fruizione delle ferie del personale docente, prevede che le stesse siano fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la restante parte dell'anno scolastico la fruizione delle ferie è consentita, nei limiti previsti dalla disciplina contrattuale, subordinatamente alla possibilità di assicurare la sostituzione del personale senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificato dalla Legge n. 228/2012, stabilisce il principio secondo il quale le ferie spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni devono essere obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno, di regola, luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ferme restando le specifiche disposizioni previste per il personale scolastico a tempo determinato.

L'art. 38 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, intervenendo sulla disciplina contrattuale delle ferie, prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio siano monetizzabili esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e delle relative norme applicative.

La Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al medesimo CCNL precisa, inoltre, che, in applicazione della normativa vigente e della giurisprudenza europea, la monetizzazione delle ferie può trovare applicazione quando la mancata fruizione sia determinata da circostanze non imputabili alla volontà del lavoratore, secondo le condizioni previste dall'ordinamento.

Si richiama altresì l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, secondo cui il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Ai fini dell'eventuale perdita del diritto all'indennità sostitutiva assume rilievo la circostanza che il lavoratore sia stato

effettivamente posto nelle condizioni di fruire delle ferie e sia stato previamente informato delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione per propria scelta.

INDICAZIONI OPERATIVE

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il personale docente a tempo determinato è formalmente invitato a presentare tempestivamente istanza di fruizione delle ferie maturate e maturande, compatibilmente con gli obblighi di servizio, nei periodi nei quali ne è consentito il godimento.

In particolare, le ferie potranno essere richieste nei periodi di sospensione delle lezioni individuati dal Calendario scolastico della Regione Campania e dagli eventuali adattamenti deliberati dagli Organi collegiali dell'Istituto, quali le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e gli ulteriori periodi di sospensione delle lezioni, purché le giornate richieste non coincidano con scrutini, esami, attività valutative o altri obblighi di servizio.

Per il personale con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, costituiscono inoltre periodi utili alla fruizione delle ferie le giornate comprese tra il termine delle lezioni e il 30 giugno nelle quali il docente non sia impegnato in scrutini, esami di Stato, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni di servizio previsti dal Piano annuale delle attività o formalmente disposti dall'Amministrazione.

Tali giornate non sono da considerarsi automaticamente giorni di ferie: il personale interessato è pertanto invitato a presentare specifica richiesta di fruizione, in modo da consentire all'Amministrazione di assicurare l'effettivo esercizio del diritto nel corso del rapporto di lavoro.

Per il personale con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto, le ferie dovranno essere programmate e fruite nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni di servizio e con le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica.

Durante i periodi di svolgimento delle lezioni resta ferma la possibilità di fruire delle giornate di ferie nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla vigente disciplina contrattuale, con particolare riguardo alla possibilità di assicurare la sostituzione senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

MANCATA FRUIZIONE E INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Con la presente comunicazione il personale interessato viene espressamente informato della necessità di richiedere e fruire delle ferie maturate e maturande nei periodi nei quali ne sussista la concreta possibilità.

Si evidenzia pertanto che, qualora il dipendente, pur essendo stato posto dall'Amministrazione nella concreta possibilità di fruire delle ferie e adeguatamente informato mediante la presente comunicazione, scelga di non richiederne la fruizione, in assenza di impedimenti oggettivi non imputabili alla propria volontà, troveranno applicazione le conseguenze previste dalla normativa vigente in ordine alla perdita del diritto alla fruizione e alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Resta ferma la tutela delle situazioni nelle quali la mancata fruizione delle ferie sia determinata da circostanze non imputabili alla volontà del lavoratore o da impedimenti oggettivi riconosciuti dall'ordinamento, quali, a titolo esemplificativo, malattia, infortunio, congedi obbligatori connessi alla maternità o paternità o altre fattispecie previste dalla normativa vigente.

Il personale è pertanto invitato a programmare con congruo anticipo la fruizione delle ferie e a presentare le relative istanze attraverso le modalità adottate dall'Istituzione scolastica, tenendo conto dei periodi di sospensione delle lezioni e degli impegni di servizio già programmati.

La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale e resa disponibile al personale attraverso i consueti canali interni, vale quale formale informativa e invito alla fruizione delle ferie maturate e maturande, ai fini e per gli effetti della normativa vigente.

Si confida nella consueta collaborazione del personale per una corretta e ordinata programmazione della fruizione delle ferie.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Filomena Rapuano

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.